

ALLEGATO III

Adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo da operare in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85

A

Agli importi compensativi monetari fissati in anticipo a decorrere dal 1° settembre 1990 per i casi sottolencati, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, si applicano i seguenti coefficienti:

Stato membro	Settore interessato	Coefficiente	Da applicare alle importazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere da:
Spagna	Zucchero Olio d'oliva	0,847903 0	1° ottobre 1990 1° novembre 1990
Regno Unito	Olio d'oliva	0	1° novembre 1990
Grecia	Olio d'oliva	0	1° novembre 1990
Portogallo	Olio d'oliva	0	1° novembre 1990

B

Agli importi compensativi monetari fissati in anticipo a decorrere dal 1° settembre 1990 per i casi sottolencati, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, si applicano i seguenti coefficienti:

Stato membro	Settore interessato	Coefficiente	Da applicare alle importazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere da:
Grecia	Carni bovine Latte e prodotti lattiero-caseari Uova e pollame	0,289758 0,289758 0	inizio della campagna 1991/1992 per i settori interessati